



Ai gentili Clienti

Loro sedi

**Credito d'imposta per investimenti
transizione 5.0 –
Disposizioni attuative
e chiarimenti**

Gentile Cliente,

L'art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL "PNRR"), conv. L. 29.4.2024 n. 56, ha introdotto un nuovo credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0.

Le disposizioni attuative sono state definite con il DM 24.7.2024 e il DM 6.8.2024.

IMPRESE BENEFICIARIE

Possono accedere all'agevolazione le imprese residenti in Italia (nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti), prescindendo dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito dell'impresa, purché soddisfino le seguenti condizioni:

- Il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- Il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Esclusioni

- Sono escluse:
 - le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali;
 - le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLgs. 231/2001 e del codice antimafia di cui al DLgs. 159/2011;

INVESTIMENTI AGEVOLATI

Sono agevolabili i progetti di innovazione, avviati dall'1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025, aventi ad oggetto investimenti effettuati:

- in strutture produttive ubicate in Italia;
- in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016 (c.d. beni "4.0"), che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
- nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

1. ESTENSIONE DEI BENI IMMATERIALI

Ai fini dell'agevolazione in esame, rientrano anche i software, sistemi per il monitoraggio continuo, il controllo dei consumi energetici e programmi per la gestione di impresa, come chiarito nell'Allegato B della L. 232/2016.

2. AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER AUTOCONSUMO

Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all'autoconsumo ad eccezione delle biomasse.

Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12 co. 1 lett. a), b) e c) del DL 9.12.2023 n. 181. È prevista una maggiorazione del costo, ai fini del credito d'imposta, del 120% e del 140%, rispettivamente, per gli investimenti di cui alle suddette lett. b) e c).

3. SPESE PER LA FORMAZIONE ESTERNA

Sono agevolabili anche le spese per la formazione del personale finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti agevolabili effettuati sino ad un massimo di 300.000 euro a condizione che le attività formative, erogata da soggetti esterni, non abbiano una durata inferiore a 12 ore.

4. ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, beni con aliquote di ammortamento inferiori al 6.5%, fabbricati e le costruzioni. (allegato 3 L.208/2015);
- investimenti in attività legate ai combustibili fossili, al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) con emissioni superiori ai parametri di riferimento, a discariche, inceneritori, impianti di trattamento meccanico biologico, e a processi che generano rifiuti speciali pericolosi;
- investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti, se:
 - Gli investimenti derivano da obblighi verso l'ente pubblico concedente;
 - Sono presenti meccanismi che eliminano il rischio economico dell'investimento, come l'adeguamento delle tariffe del servizio o contributi del concedente.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta:

- è riconosciuto sulla base del limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione;
- è subordinato al completamento dell'intero progetto di innovazione.

La misura del credito d'imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici:

- Riduzione consumi non inferiore al 3% oppure al 5%*:
 - 35% del costo, per investimenti fino a 2.5 mln di euro;
 - 15% del costo, per investimenti fino a 10 mln di euro;
 - 5% del costo, per investimenti fino a 50 mln di euro.
- Riduzione consumi superiore al 6% oppure al 10%*:
 - 40% del costo, per investimenti fino a 2.5 mln di euro;
 - 20% del costo, per investimenti fino a 10 mln di euro;
 - 10% del costo, per investimenti fino a 50 mln di euro.
- Riduzione consumi superiore al 10% oppure al 15%*:
 - 45% del costo, per investimenti fino a 2.5 mln di euro;
 - 25% del costo, per investimenti fino a 10 mln di euro;
 - 15% del costo, per investimenti fino a 50 mln di euro;

*** le percentuali di riduzione consumi necessarie sono rispettivamente da considerare secondo due diverse condizioni:**

- **Il progetto di innovazione consegue complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale (riduzione consumi su struttura produttiva nel suo complesso)**

o, in alternativa,

- *si consegue una riduzione dei consumi energetici sui processi interessati dall'investimento (riduzione consumi sul singolo progetto/investimento).*

MODALITÀ DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Per accedere all'agevolazione, le imprese devono presentare al GSE specifiche comunicazioni.

1. FASI DELLA PROCEDURA

La procedura per la richiesta del credito d'imposta prevede in sostanza tre fasi:

- comunicazione preventiva, per la prenotazione del credito;
- comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini;
- comunicazione di completamento.

In particolare:

- per la prenotazione del credito d'imposta le imprese devono inviare una comunicazione preventiva, corredata dalla certificazione "tecnica" *ex ante*. Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l'ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa beneficiaria per anno (50 milioni di euro);
- entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma), l'impresa deve trasmettere una comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A e B della L. 232/2016 e degli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo;
- a seguito del completamento del progetto di innovazione (e in ogni caso entro il 28.2.2026), l'impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento, corredata dalla certificazione tecnica *ex post*, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato;
- entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato.

Le comunicazioni vanno corredate con la documentazione richiesta, sulla base dei modelli resi disponibili sul sito del GSE.

Certificazioni "tecniche"

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni, sotto forma di perizie asseverate (redatte sulla base degli appositi modelli resi disponibili sul sito del GSE), rilasciate da un valutatore indipendente:

- *ex ante*, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni;
- *ex post*, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione *ex ante*.

Spese di certificazione per le PMI

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere al suddetto obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000,00 euro, fermo restando il limite massimo delle spese agevolate.

2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e le azioni ad esse correlate devono essere effettuate tramite il portale del GSE denominato "Transizione 5.0", presente tra i servizi relativi alle misure PNRR e accessibile collegandosi, esclusivamente tramite SPID, all'Area Clienti GSE.

Le comunicazioni preventive e quelle "intermedie" di effettuazione degli ordini possono essere presentate dalle ore 12 del 7.8.2024 (cfr. DM 6.8.2024 e comunicato GSE 7.8.2024).

I termini relativi alla presentazione delle comunicazioni di completamento saranno definiti con un successivo DM.

3. CREDITO D'IMPOSTA EFFETTIVAMENTE SPETTANTE

Con la circ. MIMIT - GSE 16.8.2024 n. 25877 (§ 9) è stato chiarito che, in seguito alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e alla comunicazione di completamento:

- nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano uguali o superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d'imposta spettante sarà pari a quello prenotato;
- nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano inferiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d'imposta spettante sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate:

- decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco dei beneficiari e del credito spettante e, comunque, decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE all'impresa dell'importo del credito utilizzabile;
- in una o più quote, entro il 31.12.2025.

L'ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni

Il credito d'imposta non è soggetto:

- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000);
- al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e relativi accessori, per un ammontare superiore a 1.500,00 euro (art. 31 del DL 78/2010).

Impossibilità di cedere/trasferire il credito d'imposta

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

RIDETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

È prevista la rideterminazione del credito d'imposta se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati vengono ceduti o trasferite a qualsiasi titolo, oppure destinati ad utilizzi diversi da quelli dell'attività d'impresa.

Altre ipotesi di decadenza

L'impresa decade totalmente o parzialmente dall'agevolazione, tra l'altro, anche in caso di mancato mantenimento del livello di riduzione dei consumi energetici conseguiti per cinque anni e di mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento.

OBBLIGHI DOCUMENTALI

Oltre alla documentazione richiesta per l'accesso al beneficio, sono previsti ulteriori adempimenti documentali:

- conservazione di idonea documentazione;
- dicitura in fattura;
- certificazione della documentazione contabile da parte del Revisore Legale dei Conti;
- perizia tecnica asservata per i beni 4.0.

RAPPORTI CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:

- il *bonus* investimenti in beni strumentali di cui all'art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020;
- il *bonus* investimenti ZES unica Mezzogiorno di cui all'art. 16 del DL 124/2023, esteso alle ZLS dall'art. 13 del DL 60/2024.

Il credito d'imposta è però cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Facoltà di accesso al credito d'imposta 4.0

In caso di mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta transizione 5.0, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta 4.0 ex L. 178/2020, previa comunicazione di completamento degli investimenti di cui all'art. 6 del DL 39/2024.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Distinti saluti
Studio AM-tax